



REPUBBLICA ITALIANA

Repertorio n.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

del -----

GUARDIA DI FINANZA

REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO VENETO

CONTRATTO IN FORMA PUBBLICO-AMMINISTRATIVA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE MENSE OBBLIGATORIE DI SERVIZIO PRESSO LE CASERME DELLA GUARDIA DI FINANZA DEL VENETO ALLE SEDI DI PADOVA, VENEZIA CAMPO SAN POLO, VENEZIA CAMPO NANI E VENEZIA-MESTRE, NELL'AMBITO SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER ALIMENTI E RISTORAZIONE . **CIG:** _____.

Il giorno _____, presso la sede del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Veneto della Guardia di Finanza, sito in Venezia, Campo S.Polo 2128/A, viene ricevuto il presente atto dal sottoscritto -----, in qualità di Ufficiale Rogante dell'Ente in intestazione – delegato al ricevimento dei contratti nell'interesse dell'Amministrazione della Guardia di Finanza – senza assistenza di testimoni, per espressa rinuncia fattane dalle parti.

Le parti contraenti sono:-----

➤ **Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Veneto della Guardia di Finanza (C.F. 80011020270)** con sede in Venezia, Campo S.Polo, 2128/A, rappresentato dal -----, nato a ----- C.F. -----, che interviene nel presente atto quale Capo Ufficio Amministrazione del suddetto Ente, in virtù dell'art. 97, R.d. 23 maggio 1924, n. 827, dell'art. 6, d.m. 14 dicembre 2005, n. 292 e art. 10, determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza 24 gennaio 2006, n. 9000;-----

➤ La società "....." (C.F./P.I.) con sede legale e amministrativa in, alla via, rappresentata da, nato a il, C.F. e domiciliato, nella sua qualità di

Nel prosieguo del presente contratto, il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Veneto della Guardia di finanza verrà definito anche "Amministrazione" e la "....." verrà denominata anche "Contraente" o "Impresa".-----

SI PREMETTE CHE:

1. in esecuzione della determina a contrarre del Comandante dell'Ente n. datata, ai sensi degli artt. 55 del D.Lgs. 50/2016 (di seguito denominato "Codice"), l'Amministrazione ha indetto una gara sopra soglia comunitaria, a procedura aperta, mediante Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) di Consip S.p.A., con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla

base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli articoli 95, comma 3, lett. a) e 144, comma 1 del Codice, per l'affidamento del servizio di Trasporto di mobili e masserizie non di proprietà dell'Amministrazione e trasporto di materiali dell'Amministrazione;-----

2. per il servizio oggetto di gara non risultano attive convenzioni sul portale *web* di Consip S.p.A.;-----

3. alla presente procedura di affidamento – Lotto 1 è stato attribuito il Codice identificativo di gara (CIG) n. _____;

4. con il verbale n _____ del _____ è stata palesata la “proposta di aggiudicazione” del servizio oggetto del presente contratto al Contraente, avendo lo stesso totalizzato il punteggio più elevato in entrambi i lotti di gara. I costi della sicurezza aziendale ammontano complessivamente ad €. _____.

L'importo massimo da spendere per il contratto è pari a € _____ (_____ / __) aggiudicazione come da offerte presentate che, seppur non allegate, costituiscono parte integrante e vincolante del presente contratto, comprensivi degli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenza, e dell'I.V.A. nella misura del ____ per cento;

5. con determina n. ----- datata ----- la predetta proposta di aggiudicazione è stata resa definitiva;

6. il Contraente dichiara che quanto risulta dal presente contratto e da tutti gli altri documenti richiamati che, seppur non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante, ivi compresi le

Condizioni Tecniche, le offerte economiche, il bando di gara e il disciplinare di gara che definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, dichiara che ha potuto acquisire tutti gli elementi per un'adeguata valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta. Conferma, inoltre, come già dichiarato nella redazione dell'offerta che, nel personale appartenente all'Impresa, non risultano dipendenti e professionisti rientranti nella previsione normativa di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs n. 165/2001;

7. il presente contratto, viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;

8. il Contraente, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli del Codice Civile n. 1341 "Condizioni generali di Contratto" e n. 1342 "Contratti conclusi mediante formulari o moduli", di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel presente atto e nei documenti in esso richiamati e di avere considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e le condizioni riportate in calce al presente Contratto; dichiara altresì di tenere, nell'esecuzione contrattuale, una condotta tale da non arrecare danno all'immagine e al decoro del Corpo della Guardia di Finanza;

9. il sottoscritto Ufficiale Rogante ha preso visione dei sottotitoli documenti, acquisiti agli atti della stazione appaltante:

Tutto ciò premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e

domiciliate, **CONVENGONO E STIPULANO** quanto segue:

**ART. 1 – VALORE DELLE PREMESSE E DEI DOCUMENTI
RICHIAMATI**

Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse, nella restante parte del presente atto, ivi incluso il bando di gara ed il disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il -----, nell'accennata qualità, conferisce al ----- che accetta, in nome e per conto del Contraente rappresentato, l'appalto del servizio di: _____ Il

dettaglio di tutte le obbligazioni oggetto del presente appalto (è riportato nel rispettivo capitolato tecnico e l'impresa si obbliga ad assicurare la fornitura nelle modalità di cui alla documentazione di gara.

ART. 3. – VALORE DEL CONTRATTO E PREZZO DEL SERVIZIO

L'importo complessivo del servizio ----- al netto degli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenza, quantificati in complessivi ----- e dell'I.V.A. nella misura del -----;

ART. 4 – NORME REGOLATRICI

L'appalto verrà espletato sotto l'osservanza:

- a. del Capitolato D'Oneri e del Capitolato Tecnico;
- b. delle clausole indicate nel presente contratto;
- c. della Legge e del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato,

rispettivamente approvati con RR.DD. 18.11.1923, n. 2440 e 23.05.1924, n. 827;

d. del d.gs. 9 aprile 2008 n. 81;

e. della legge 13 agosto 2010 n. 136;

f. del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

g. del *“Capitolato Generale d’Oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza”*, emanato con D.M. n. 181 in data 24.10.2014 (di seguito “CGO”);

h. del d.lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 – “Codice dei Contratti Pubblici relativo a Lavori, Servizi e Forniture” e sue modifiche e integrazione;

i. del d.lgs. 16 luglio 2020, n. 76;

j. del d.lgs 31 maggio 2021, n. 77;

k. del Codice Civile e delle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti sopra richiamati.

Il Contraente dichiara di accettare, dopo averne preso conoscenza, la Legge ed il Regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, il Capitolato Generale d’Oneri richiamati rispettivamente sub c. e g. del presente articolo che formano parte integrante del presente contratto, senza che siano ad esso allegati.

ART. 5 – DURATA DELL’APPALTO

L’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 32, co. 13, del Codice, può

avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste dal comma 8. La durata dell'appalto decorrerà dal 01/05/2023 e sino al 30/11/2025 ovvero alla scadenza del contratto per esaurimento dei fondi.

ART. 6 – DIREZIONE DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE

Ai sensi dell'art. 101 e 111 del Codice, l'Amministrazione verificherà il regolare andamento dell'esecuzione del contratto, attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto, nominato con separata trattazione.

I rapporti operativi tra il Contraente e l'Amministrazione saranno regolati tramite il predetto Direttore e il Responsabile qualificato del Contraente. Al riguardo, l'Impresa dovrà indicare un proprio responsabile qualificato ad intrattenere stretti contatti con il rappresentante dell'Amministrazione, affinché il servizio venga svolto regolarmente ed in conformità agli impegni contrattuali assunti.

ART. 7 – VERIFICA DI CONFORMITÀ

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, in base al combinato disposto dal D.Lgs. 50/2016, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto e dalla normativa di settore, procede alla verifica della regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto e negli atti in esso richiamati facenti parte integrante dello stesso. Si evidenzia che le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'esecutore che metterà, a disposizione del soggetto incaricato, tutti

gli eventuali mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il Direttore dell'esecuzione o il soggetto incaricato del controllo dispongono che si provveda d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'esecutore.

ART. 8 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il Contraente ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto. In particolare, tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Amministrazione.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.

Al personale della Contraente è fatto divieto di detenere e/o usare all'interno di ogni locale costituente infrastrutture militari, ivi compresi i locali di proprietà privata, apparecchi fotografici, telecamere, registratori e/o quant'altro materiale ritenuto idoneo a violare la riservatezza di quanto venuto a conoscenza.

Il Contraente è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso d'inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Amministrazione.

Il Contraente potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Contraente medesimo a gare e appalti.

Il Contraente s'impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento Generale UE 26/04/2016, n. 2016/679 e dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che recepisce il citato Regolamento.

ART. 9 – RECESSO E RISOLUZIONE

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto nei casi previsti dalle norme, regolamenti e capitolati indicati nel presente contratto.

In caso d'inadempimento del Contraente anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto, che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, assegnato a mezzo PEC dall'Amministrazione per porre fine all'irregolarità riscontrata, la medesima Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto e di incamerare definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Contraente per il risarcimento del danno.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nell'articolo 108 del D.lgs. n. 50/2016 nonché nel presente Contratto, si conviene

che, in ogni caso, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, l'Amministrazione potrà risolvere di diritto, ai sensi degli articoli 1456 e 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Contraente, il presente Contratto nei seguenti casi:-----

a. nel caso in cui il Contraente depositi, ovvero sia stato depositato contro lo stesso, un ricorso ai sensi della Legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni venga designato, entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari di detta parte;

b. qualora fosse accertato il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;

c. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;

d. mancata reintegrazione delle cauzioni, eventualmente escusse, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;

e. azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui, qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione;

f. applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 18 del presente Contratto.

In tutti i casi di risoluzione del Contratto, l'Amministrazione avrà diritto di escutere la cauzione prestata per l'intero importo del Contratto. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'Appaltatore con comunicazione trasmessa a mezzo pec.

In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione al risarcimento dell'ulteriore danno.

L'Amministrazione, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all'art. 110 D.Lgs. n. 50/2016, potrà assicurare l'esecuzione contrattuale interpellando progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, secondo l'ordine della relativa graduatoria, stipulando un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà, da comunicarsi al Contraente con PEC, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni di:

- risolvere il contratto qualora divenga operante un accordo quadro o una convenzione Consip;
- rideterminare e ridurre l'importo del contratto qualora, negli esercizi finanziari successivi alla stipula del contratto, le assegnazioni sui pertinenti capitoli di spesa non permettano di onorare gli impegni contrattuali;

- recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

In tal caso l'Amministrazione sarà tenuta al pagamento delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione e delle eventuali spese sostenute dal Contraente.

Dalla data di comunicazione del recesso, il Contraente dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Amministrazione.

Resta ferma la piena responsabilità dell'Impresa per danni da essa causati e/o reclamati da terzi e/o per infortuni subiti dai propri dipendenti e/o da personale somministrato, per il quale l'Impresa accetta, con la sottoscrizione del presente atto, di manlevare pienamente l'Amministrazione. La responsabilità dell'Impresa nei confronti dell'Amministrazione per eventi e/o danni emergenti dal contratto sarà limitata all'ammontare dello stesso.

L'impresa, secondo la previsione normativa dell'art. 53, lett. c., 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 (c.d. "clausola anticorruzione") non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non deve aver attribuito incarichi ad ex dipendenti (dell'Amministrazione contraente) che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Pubblica Amministrazione nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

È inoltre previsto che le infrazioni in materia di lavoro, ivi compreso il mancato pagamento degli emolumenti previsti per gli addetti ai servizi

nelle modalità economiche e nelle tempistiche contrattualmente previste, comporteranno l'applicazione dell'intervento sostitutivo previsto all'art. 30, co. 6, d.lgs. 50/2016, la denuncia delle inadempienze ai competenti organi di vigilanza (diverse da quelle indicate nel DURC) in materia di legislazione sociale dalla Direzione Territoriale del Lavoro competente, l'applicazione degli altri strumenti previsti dal d.lgs. 50/2016 e dal Capitolato Generale d'oneri della Guardia di finanza (artt. 52, 53 e 54).

Le suddette violazioni, oltre a comportare l'applicazione degli strumenti sopra indicati, potranno essere oggetto altresì di valutazione, in ragione della gravità delle stesse, per la risoluzione del presente contratto.

ART. 10 – CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Ai sensi dell'art. 1218 del Codice Civile e dell'art. 49 del "C.G.O.", si conviene che i termini fissati per l'esecuzione del presente contratto potranno essere prorogati, a richiesta dell'Impresa ed a giudizio dell'Amministrazione, qualora eventi, avvenuti per causa di "forza maggiore" presso l'Impresa stessa e/o presso ditte sub-fornitrici (scioperi, incendi, alluvioni o altre cause consimili), impediscano all'Impresa di rispettare i termini suddetti.

La causa di "forza maggiore" è riconosciuta ogni qualvolta la responsabilità dell'evento impeditivo, che provoca il ritardo dei termini contrattuali, non è in alcun modo addebitabile all'Impresa, cioè il suo verificarsi è sottratto al libero potere di intervento dell'Impresa, ma è determinato da forza estranea ed esterna ad essa.

Per quanto riguarda lo sciopero, in particolare, esso è ritenuto causa di forza maggiore se la protesta è a carattere generale e nazionale.

L'impresa, per ottenere la proroga, dovrà notificare al Direttore dell'Esecuzione Contrattuale del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Veneto della Guardia di Finanza l'evento ritenuto causa di forza maggiore entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal suo verificarsi ed inoltrare domanda di proroga, con le medesime modalità, accompagnata da apposita documentazione che provi la durata del ritardo, prima della scadenza del termine contrattuale di approntamento alla verifica di conformità.

Qualora l'Impresa non sia in grado di provare documentalmente che i fatti posti a fondamento della richiesta di proroga siano dipendenti da causa di forza maggiore ovvero la stessa non abbia notificato in tempo utile, a norma del presente articolo, i suddetti fatti, l'Amministrazione procederà all'applicazione delle relative penalità previste nel successivo art. 19.

ART. 11 – RESPONSABILITÀ CIVILE

Il Contraente assume ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Contraente quanto dell'Amministrazione o di terzi, dovuti a negligenze, inadempienze attinenti all'esecuzione delle obbligazioni contrattuali o in dipendenza di omissioni, anche se eseguite da terze parti.

ART. 12 – ASSICURAZIONI

A copertura dei rischi connessi all'attività oggetto del presente atto, il Contraente è in possesso della polizza assicurativa R.C. n. -----

datata ----- con scadenza ----- emessa dalla "-----", Agenzia di -----, avente i seguenti massimali:

a. euro -----,;

Tale garanzia comprende:

a. -----

ART. 13 – DIRITTI DI TERZI

Il Contraente assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Il Contraente, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa.

Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione è tenuta a informare prontamente, per iscritto, il Contraente delle suddette iniziative giudiziarie. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Amministrazione, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi prestati.

ART. 14 – SUBAPPALTO

Il subappalto viene autorizzato, previa richiesta del Contraente -----

Il Contraente è comunque responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. Il Contraente s'impegna a depositare presso l'Amministrazione, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Amministrazione non autorizzerà il subappalto.

In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Amministrazione procederà a richiedere il Contraente l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta d'integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Contraente il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

Il Contraente si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

Resta inteso che l'Amministrazione prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) del subappaltatore attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. L'Amministrazione, laddove il Documento Unico di Regolarità Contributiva del subappaltatore risulti negativo, procederà alla contestazione degli addebiti al subappaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni e per la relativa istruttoria. All'esito della predetta attività, l'Amministrazione, sulla base delle risultanze, e riservandosi in ogni caso la possibilità di richiedere ulteriori chiarimenti e integrazioni, potrà disporre l'eventuale pronuncia di decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso d'inadempimento da parte del Contraente agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Il Contraente dichiara che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nel presente Contratto.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l'Amministrazione annullerà l'autorizzazione al subappalto.

Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dalla Legge n. 248/2006, dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, nonché dai successivi regolamenti.

L'Amministrazione provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 1 del 10 gennaio 2008.

ART. 15 – CORRISPETTIVI E PAGAMENTO

I corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte, nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Contraente dall'esecuzione del Contratto, dall'osservanza di leggi e regolamenti nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Contraente in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi e invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Contraente medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.

Il Contraente non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicato, a eccezione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 in mancanza o in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Per il servizio reso all'Amministrazione, il Contraente dovrà emettere fattura elettronica intestata al Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Veneto della Guardia di Finanza - Ufficio Amministrazione – Campo S. Polo 2128/A – 30125 Venezia (C.F. 80011020270) – CIG di riferimento, **Codice Univoco per la fatturazione elettronica: SOBVGL** in ottemperanza a quanto stabilito dal D.M. n.55 del 03.04.2013 e da quanto previsto dalla legge n. 244/2007.

In ossequio all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti – Articolo 1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n.190 — l'Amministrazione verserà direttamente all'Erario l'I.V.A. dovuta per le prestazioni fatturate.

Ai fini del pagamento di corrispettivi d'importo superiore a euro 5.000,00 (cinquemila/00), I.V.A. esclusa, l'Amministrazione procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del

Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.

I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell'Amministrazione o del Contraente ove sia previsto da norme di legge o regolamenti, sul conto corrente intestato al Contraente presso la Banca ----- contraddistinto dal Codice -----.

La persona delegata ad operare sul predetto conto è -----, nato a ----- il ----- CF: ----- il quale autocertifica che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Il Contraente, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all'Amministrazione le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nel Contratto; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Contraente non potrà sollevare eccezioni in ordine a eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

I corrispettivi saranno erogati dall'Amministrazione secondo la normativa vigente in materia di Contabilità della stessa Amministrazione e previo accertamento delle prestazioni effettuate.

Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza onere di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall'Amministrazione, che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale.

In nessun caso il Contraente potrà sospendere il servizio e, comunque, le attività previste dal Contratto.

Non è ammessa la cessione dei crediti maturati dal Contraente nei

confronti dell'Amministrazione a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente Contratto. Qualora il Contraente si rendesse inadempiente al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice e unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite PEC.

Prima di procedere al pagamento del corrispettivo, l'Amministrazione acquisirà il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità del Contraente in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

ART. 16 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Contraente s'impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, si conviene che, in ogni caso, l'Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Contraente con PEC, il presente Contratto nell'ipotesi

in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del D.L. 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010.

Il Contraente si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Il Contraente, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante. Il Contraente, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. L'Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei

flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge.

Il Contratto è inoltre condizionato in via risolutiva all'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano al Contraente di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni.

ART. 17 – PENALITÀ

Ai sensi dell'art. 12 e 13 dei capitolati tecnici dei lotti 1 e 2, nel caso in cui le prestazioni siano eseguite in modo non conforme a quanto previsto dallo stesso capitolato tecnico e da quanto presentato in sede di offerta tecnica, questo Ente provvederà, in forma scritta (con trasmissione a mezzo PEC) a contestare al Contraente le inadempienze riscontrate.

L'impresa dovrà, in ogni caso, far pervenire nei modi e nei tempi previsti dall'art. 54 del *“Regolamento recante il capitolato generale d'oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza”*, approvato con D.M. n 181 del 24.10.20, le proprie deduzioni alla contestazione.

Qualora le deduzioni non siano accettabili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali descritte nel capitolato tecnico.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di effettuare in qualsiasi momento, attraverso propri rappresentanti, le verifiche ed i controlli necessari ad assicurare la perfetta esecuzione del servizio.

L'ammontare complessivo delle penalità applicabili non potrà superare il 10 (dieci) per cento dell'importo contrattuale. In caso di superamento

della predetta soglia, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto.

ART. 18 – DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

Ai sensi dell'art. 106 del Codice, nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Impresa, salvo disposizione del Direttore dell'esecuzione preventivamente approvate dall'Amministrazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nel medesimo decreto.

Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comporteranno la rimessa in pristino, a carico del Contraente, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni dell'anzidetto Direttore dell'esecuzione.

ART. 19 – CAUZIONE

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del Contratto, il Contraente ha prestato idonea garanzia con _____.

La garanzia fideiussoria definitiva sarà custodita in originale dall'Ufficio Amministrazione del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Veneto Guardia di finanza e verrà svincolata secondo le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

L'impresa si impegna a tenere valida ed efficace la polizza fideiussoria per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte.

ART. 20 – SPESE ED ONERI FISCALI

In conformità a quanto previsto dagli artt. 16-bis e 16-ter aggiuntivi al R.D. 18.11.1923, n. 2440 e della Legge 27.12.1975, n.790, le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione ed altre inerenti al presente contratto, sono a carico dell'Impresa.

L'impresa è tenuta a versare le sopra citate spese nella misura e con le modalità indicate dall'Ufficiale Rogante, secondo la normativa vigente.

Il versamento delle somme di cui al precedente comma dovrà essere eseguito entro 5 (cinque) giorni dalla data della stipula del presente contratto, sul conto corrente postale intestato alla Sezione Tesoreria provinciale dello Stato con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate del Bilancio dello Stato comunicato dall'Amministrazione.

L'attestazione del versamento dovrà essere prodotta all'Amministrazione entro i successivi 5 (cinque) giorni naturali, decorrenti dalla data del versamento.

ART. 21 – SPESE DI PUBBLICITÀ

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 34, comma 35, del D.L. 12 ottobre 2012 n. 179 (c.d. Decreto "Crescita Bis"), convertito in Legge 17 dicembre 2012 n. 221, dell'art. 5, comma 2, del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti (MIR) del 2 dicembre 2016 e della Delibera ANAC n. 136 del 15 febbraio 2017, le spese inerenti le pubblicazioni sono rimborsate alla Stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 30 giorni dalla stipula del

contratto ovvero dal momento di ricevimento della richiesta di rimborso dell'Amministrazione con indicazione degli importi da versare mediante bonifico bancario o postale indicando il seguente codice IBAN _____, intestato al _____ la causale "Rimborso spese di pubblicazione gara identificata dal CIG _____";

ART. 22 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

È sempre fatta salva la facoltà dell'Amministrazione committente di sospendere cautelativamente le proprie prestazioni ovvero l'intero contratto, previa valutazione dell'interesse pubblico alla realizzazione tempestiva della commessa, una volta acquisita conoscenza dell'eventuale:

- a. esercizio dell'azione penale per le fattispecie di reato individuale dall'art.80 del D.Lgs. n.50/2016 a carico delle persone indicate dal citato articolo;
- b. contestazione all'Impresa – ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n.231/2001 – di un illecito dal quale possa derivare la responsabilità amministrativa della medesima dipendente da reato, così come individuabile in relazione alle norme dettate dal suddetto decreto legislativo.

In caso di sentenza definitiva di condanna, l'Amministrazione – ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 – potrà procedere alla risoluzione del contratto ed alla richiesta di risarcimento degli eventuali danni subiti. Se la responsabilità penale è accertata nel corso dell'esecuzione del contratto, la controparte è tenuta a corrispondere

all'Amministrazione committente una penale pari al 10% del valore del presente contratto.

È prevista, inoltre, la "*clausola di salvaguardia*" in forza della quale l'Amministrazione si riserva la facoltà di rideterminare l'importo dell'atto negoziale e rescindere lo stesso qualora, decorso almeno un anno dalla stipula:

- a. Le assegnazioni sui pertinenti capitoli di spesa non permettano di onorare gli impegni contrattuali;
- b. Divenga operante l'accordo quadro o convenzione Consip che preveda, per analogo servizio, un prezzo unitario inferiore a quello di aggiudicazione.

ART. 23 – VINCOLO

Il presente contratto, mentre vincola l'Impresa fin dal momento della sua sottoscrizione, sarà obbligatorio per l'Amministrazione solo dopo l'intervenuta approvazione e registrazione dello stesso nei modi di legge.

ART. 24 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto divieto all'Impresa di cedere il contratto.

In caso d'inosservanza, da parte dell'Impresa, degli obblighi di cui al precedente comma, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno della Ditta.

ART. 25 – CESSIONE DEI CREDITI

È fatto divieto, ai sensi dell'art. 106, co. 13, del d.lgs. 50/2016,

all'Impresa di cedere il credito che sorgerà in seguito all'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto.

ART. 26 – COSTI PER LA SICUREZZA

Nell'appalto in argomento non sono stati rilevati rischi interferenti per i quali è necessario adottare le relative misure di sicurezza, per cui non è stato redatto il DUVRI. I costi della sicurezza aziendali, come dichiarato dall'Impresa in sede di offerta sono pari a € -----,

ART. 27 – CESSIONE, TRASFORMAZIONE E FUSIONE D'AZIENDA

Per l'eventuale cessione di azienda o ulteriori vicende soggettive, si richiama la disciplina del Codice.

ART. 28 – DOMICILIO ELETTO

Per tutti gli effetti amministrativi del presente contratto le Parti convengono di eleggere il proprio domicilio come segue:

- il **Contraente**: "----." con sede legale ----- (-----; pec: ----- P.I. -----, tel. -----;
- l'**Amministrazione**: Campo S. Polo, 2128/A – 30125 Venezia (Ve) – tel. 0417711111; pec: ve0520000p@pec.gdf.it.

Resta, pertanto, inteso che ogni comunicazione relativa al presente Contratto deve essere indirizzata ai domicili di cui ai precedenti comma.

L'impresa è tenuta a comunicare all'Amministrazione ogni successiva variazione del domicilio eletto. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico della stessa tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con

particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.

ART. 29 – CONTROVERSIE

Nel caso in cui si verificano controversie tra le parti, si potrà far ricorso agli istituti disciplinati per il contenzioso previsti dal D.Lgs. n.50/2016.

Oltre ai casi previsti per legge, l'Amministrazione può recedere dal contratto qualora, in corso di esecuzione, vengano accertati gravi inadempimenti ed essi, esperito il contraddittorio tra le parti, non vengano rimossi nel termine perentorio assegnato.

ART. 30 - FORO COMPETENTE

Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione del presente contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Venezia.

ART. 31 – INTERPRETAZIONE DELLA NORMA

In caso di divergenza tra quanto contenuto nel presente contratto, nella documentazione e normative richiamate, prevale il contenuto più favorevole all'Amministrazione.

Il presente contratto consta di n. --- fogli singoli di carta resa legale, utilizzati ciascuno su una sola facciata, e, letto dalle parti e riconosciuto conforme alle loro volontà, viene sottoscritto, dalle parti e da me Ufficiale Rogante con firma certificata, ai sensi dell'art. 25, co. 2, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e dell'art. 52-bis, legge 16 febbraio 1913, n. 89, "mediante -----"

Per il R.T.L.A. Veneto della Guardia di Finanza

Il Capo Gestione Amministrativa

Per l'Impresa

Il Procuratore Speciale

L'Ufficiale Rogante

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, l'Impresa dichiara espressamente di aver preso visione, di conoscere e di approvare incondizionatamente le clausole del presente contratto, con particolare riferimento agli artt. 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30, 31.

Per l'Impresa

Il Procuratore Speciale
